

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti

Via Giorgione, n. 106

00147 – Roma

via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

OGGETTO Osservazioni sulla bozza di Circolare sulla *“Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 – D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.”*

DATA 30 SETTEMBRE 2021

INTRODUZIONE

Si ringrazia codesta rispettabile Agenzia delle Entrate per aver sottoposto a consultazione pubblica la bozza di Circolare (la **“Bozza di Circolare”**), che è finalizzata a fornire chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei *trust* ad opera dell’art. 13 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sulla tassazione diretta applicabile ai *trust*, nonché a recepire le diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine all’imposizione indiretta applicabile ai *trust* e, da ultimo, a illustrare le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in merito alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari fiscalmente residenti in Italia.

1) Disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi (paragrafo 2 della Bozza di Circolare)

1.1 Distribuzioni effettuate da *trust* esteri trasparenti

Contenuto della Bozza di Circolare

Con riferimento ai *trust* trasparenti esteri, la Bozza di Circolare (cfr. cit. paragrafo 2,

pag. 9) afferma che il reddito prodotto da questi ultimi deve essere imputato per trasparenza ai beneficiari fiscalmente residenti in Italia quale reddito di capitale (ex art. 44, comma 1, lett. g–sexies), Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato o meno ivi prodotto.

Commenti

Nonostante tale posizione interpretativa sembri in linea con quanto in precedenza affermato dalla Circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E, si ritiene necessaria una revisione della stessa. In particolare, questa impostazione non risulta condivisibile in quanto non tiene in considerazione la circostanza che il titolare della fonte del reddito è il *trust* estero stesso e non, invece, il beneficiario individuato residente (cui il reddito viene meramente imputato per trasparenza). Pertanto, poiché i *trust* trasparenti esteri sono soggetti passivi di imposta ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d), TUIR – il cui reddito viene determinato (nel caso di *trust* esteri non commerciali) ai sensi dell’art. 153, TUIR – l’imponibilità in Italia dovrebbe riguardare esclusivamente i redditi prodotti in Italia ai sensi dell’art. 23, TUIR.

1.2 Efficacia dell’art. 13, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare recita a pag. 12 che “*Nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47–bis del Tuir, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g–sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del trust.*”

Commenti

Si ritiene che l’art. 13 Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 non abbia efficacia retroattiva.

Sebbene nella relazione illustrativa, le nuove disposizioni siano descritte come volte a “*risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo*”, il citato art. 13 ha

carattere innovativo e non rappresenta una norma di interpretazione autentica.

In tal senso si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212: *“L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”*.

A sostegno della natura innovativa dell'art. 13 si consideri la relazione illustrativa alla citata norma che afferma: *“Stante il riferimento letterale ai “redditi imputati” le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti” mentre è più difficile ricomprendere nell'ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri”*.

Pertanto, la sua efficacia dovrebbe decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di *“entrata in vigore”* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, cioè dal periodo d'imposta 2020.

Infatti, ai sensi dall'art. 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”*.

Si auspica che l'Agenzia delle Entrate chiarisca che la disposizione in commento trovi applicazione a partire dal periodo d'imposta 2020.

Ove, tuttavia, codesta spettabile Agenzia delle Entrate consideri che l'efficacia della disposizione in oggetto decorra dal periodo d'imposta 2019, si auspica che siano riconosciute le condizioni di obbiettiva incertezza in capo ai contribuenti destinatari di tale disposizione, prevedendo quindi l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di contestazione.

1.3 Criteri di definizione dei trust “stabiliti” in Stati a regime fiscale privilegiato

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare precisa che *“con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche recate dal decreto, è previsto che costituiscono redditi di capitale i redditi “corrisposti” da trust opachi o istituti analoghi “stabiliti” in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir. Si deve in primo luogo far notare che*

CHIOMENTI

il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa.” (cfr. pag. 14 della Bozza di Circolare).

Inoltre, secondo la Bozza di Circolare, *“nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi ‘stabilito’ in quel Paese (ad es. i trust ‘resident but not domiciled’) qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti” (pag. 15 della Bozza di Circolare).*

“Detta circostanza, si può verificare, a titolo esemplificativo, con riferimento ai trust con più trustee nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i trustee (considerati come single deemed person) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l’amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di trust, pur avendo la sede dell’amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust offshore.

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro)” (pag.15 e 16 della Bozza di Circolare).

Commenti

Con riferimento al termine “*stabiliti*” contenuto nell’art. 44, comma 1, lett. g–sexies), TUIR in riferimento ai *trust* esteri, la Bozza di Circolare specifica che questo “*deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa*”.

Al riguardo, in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1), la Bozza di Circolare si concentra sui due principali criteri in base al quale i *trust* si considerano “*stabiliti*” (*rectius*, fiscalmente residenti) in uno Stato o territorio, ovvero (i) la sede dell’amministrazione e (ii) l’oggetto principale.

Tale analisi è rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di regimi fiscali privilegiati prevista dall’art. 47–bis, TUIR che, nell’interpretazione della Bozza di Circolare, va limitata alla sola disposizione contenuta nel comma 1, lettera b) di tale articolo.

CHIOMENTI

Con riferimento al primo criterio (la sede dell'amministrazione del *trust*), in linea con quanto riportato nella Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, la Bozza di Circolare richiede di identificare lo Stato di stabilimento "*nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale*". Al riguardo, come riportato nella Bozza di Circolare "*in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione*".

Con riferimento al secondo criterio (l'oggetto principale del *trust*), come riportato nella Bozza di Circolare, questo "*dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari*". Al riguardo, la Bozza di Circolare riporta che lo stabilimento (*rectius*, residenza) del *trust* in uno Stato membro dell'UE o dello SEE "*non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nell'ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a 'fiscalità privilegiata' (ex articolo 47-bis del Tuir), risulti residente in quest'ultimo Stato*".

Seguendo tali indicazioni, in linea con quanto disposto a livello normativo dall'art. 47-bis, comma 1, lett. b), TUIR, è ragionevole ritenere che i *trust* siano da considerare "*stabiliti*" in Stati a regime fiscale privilegiato ove sia riscontrata una delle seguenti fattispecie:

- i. *trust* stabiliti (*rectius*, fiscalmente residenti) in uno Stato non UE/SEE a fiscalità privilegiata;
- ii. *trust* stabiliti (fiscalmente residenti) in uno Stato UE/SEE e che risultano stabiliti in uno Stato non-UE/SEE a fiscalità privilegiata ai sensi della normativa interna dello Stato UE/SEE oppure di un'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da tale Stato UE/SEE con lo Stato non-UE/SEE a fiscalità privilegiata;
- iii. *trust* stabiliti (fiscalmente residenti) in uno Stato non UE/SEE non a fiscalità privilegiata e che risultano stabiliti in un altro Stato non-UE/SEE a fiscalità privilegiata ai sensi della normativa interna del primo Stato non UE/SEE oppure di un'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da tale primo Stato non UE/SEE con l'altro Stato non-UE/SEE a fiscalità privilegiata.

Al di fuori di tali fattispecie, in linea con quanto disposto a livello normativo, appare ragionevolmente ritenere che i *trust* stabiliti in uno Stato UE/SEE (senza essere

CHIOMENTI

considerati residenti di uno Stato non UE/SEE a fiscalità privilegiata, ai sensi della normativa interna dello Stato UE/SEE ovvero di una Convenzione contro le doppie imposizioni) non possano ricadere nell'ambito applicativo delle disposizioni contenute nella lettera b del comma 1 dell'art. 47-*bis*, TUIR e quindi della lettera g-*sexies*) del comma 1 dell'art. 44, TUIR.

Un'interpretazione differente sarebbe contraria al principio della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").

Si suggerisce pertanto di espungere il paragrafo relativo all'esemplificazione sui *trust* stabiliti a Cipro (in quanto Stato UE/SEE *ex lege* non ricompreso nell'alveo di applicazione dell'art. 47-*bis*, comma 1, lett. b), TUIR e quindi dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), TUIR), e di specificare altresì come l'esemplificazione relativa al *trust* stabilito nel Regno Unito intende fare riferimento alla valutazione relativa alla presenza di "regimi speciali" di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 del citato art. 47-*bis*, TUIR.

Inoltre, con riferimento al criterio del c.d. "oggetto principale" in relazione ai *trust* "stabiliti" in Stati a regime fiscale privilegiato si rileva che la Bozza di Circolare collega tale criterio alla tipologia di *trust* considerata e alla localizzazione dei beni. Si suggerisce di attribuire rilevanza ai fini dell' "oggetto principale" anche all'effettiva attività esercitata dal *trust* in concreto.

1.4 Identificazione del livello nominale di tassazione – Imposte sostitutive e ritenute alla fonte

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare stabilisce che: *"Si ritiene, (...) che, al fine dell'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si debba fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir che ravvisa un tale regime laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Pertanto, il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust.*

A tal fine occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel

CHIOMENTI

periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti.

Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)" (pag. 16 e 17 della Bozza di Circolare).

Commenti

Si rileva come l'imposta sostitutiva ovvero la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26 per cento non trova applicazione per alcune specifiche tipologie di reddito che possono essere frequenti in capo ai *trust* non commerciali residenti ai fini fiscali, come ad esempio per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli del debito pubblico nazionale ed emessi da Stati c.d. "*white list*" – soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento – ovvero nel caso di utili derivanti dalla partecipazioni in società (residenti in Italia e non) e dei proventi derivanti da investimenti in titoli c.d. "non armonizzati", che concorrono in generale alla formazione della base imponibile IRES di tali soggetti.

Inoltre, ove si utilizzasse l'aliquota delle imposte sostitutive/ritenute alla fonte a titolo d'imposta come livello nominale di tassazione applicabile in Italia, per evidenti motivi di uniformità nella comparazione richiesta dalla disposizione normativa, sarebbe necessario considerare anche eventuali imposte sostitutive/ritenute applicabili all'estero, con evidenti complicazioni in capo al contribuente italiano rispetto ad un criterio ragionevolmente "*ispirato a ragioni di semplificazione che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato*" (come riportato dalla Circolare 4 agosto 2016, n. 35/E in riferimento al livello nominale di tassazione previsto dal previgente art. 167, comma 4, TUIR ed a cui la disposizione ad oggi contenuta nella lettera b) del comma 1 dell'art. 47-*bis*, TUIR può essere assimilata).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di espungere il paragrafo relativo all'applicazione in Italia delle imposte sostitutive e delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento.

Si suggerisce inoltre di specificare che ai fini della verifica del livello di tassazione nominale in capo al *trust* estero rilevino anche le ritenute o imposte sostitutive applicate nello Stato della fonte dei redditi percepiti dal *trust* e quindi non limitando tale analisi al solo livello di tassazione nominale applicato nello Stato di stabilimento del *trust*. A tal proposito si pensi alla fattispecie di un *trust* che detiene un deposito titoli in uno Stato diverso da quello di stabilimento che, sebbene sia soggetto nello

Stato di stabilimento a un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, è soggetto a imposte sostitutive e a ritenute – superiori al 50 per cento delle aliquote applicabili in Italia – nello Stato della fonte dei redditi.

1.5 Identificazione del livello nominale di tassazione – trust tassati per trasparenza nello Stato estero

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare non riporta alcuna indicazione circa il caso in cui i *trust* opachi esteri, da sottoporre alle disposizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 47-bis, TUIR, siano considerati fiscalmente trasparenti nello Stato estero in cui sono stabiliti, fattispecie che potrebbe ragionevolmente trovare applicazione sulla base della normativa interna dei vari Stati esteri ove il *trust* può essere stabilito (ancorché il *trust* si qualifichi come “*opaco*” ai fini fiscali italiani).

Commenti

In tale scenario, anche sulla base delle consolidate linee guida in materia di CFC, si suggerisce di esplicitare nella Bozza di Circolare che il livello nominale di tassazione vada determinato facendo riferimento, oltre che alle imposte sui redditi eventualmente dovute dal *trust* (ad esempio, eventuali imposte sui redditi dovute nello Stato di stabilimento e/o ritenute fiscali subite), al livello di imposta estera eventualmente assolta dal beneficiario nello Stato in cui il *trust* è stabilito sui redditi ad esso imputati secondo la normativa domestica dello Stato estero (cfr. Bozza di Circolare ATAD n. 1 – “*Chiarimenti in tema di Società Controllate Esterne*”, paragrafo 4.3 e Circolare 26 maggio 2011 n. 23/E, paragrafo 6).

1.6 Possibilità di presentare l'interpello disapplicativo

Contenuto della Bozza di Circolare

Secondo quanto affermato nella Bozza di Circolare: “*Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'articolo 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente.*

Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell'articolo 18 del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato" (pag. 17 della Bozza di Circolare).

Commenti

Può essere in primo luogo notato come il riferimento alle *"partecipazioni detenute in un'impresa o altro ente"* non appare ostativo nella possibilità di presentazione dell'interpello, essendo anzi elemento un fisiologico e naturale del rinvio all'art. 47-bis, TUIR operato dalla lettera g-*sexies*) del comma 1 dell'art. 44, TUIR. Seguendo le già commentate linee guida contenute nella Bozza di Circolare, nell'effettuazione del test previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 47-bis, TUIR, i riferimenti alle *"imprese"* o *"altri enti"*, così come agli *"aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero"* possono essere pacificamente estesi anche ai *trust* che non svolgono un'attività commerciale senza particolari complessità operative o interpretative.

Inoltre, dal punto di vista formale, la lettera g-*sexies*) del comma 1 dell'art. 44, TUIR contiene un rinvio all'integrale corpo dell'art. 47-bis, TUIR, in base al quale non appare ragionevole espungere i commi 2 e 3, che fanno riferimento peraltro alla lettera b) del comma 1 di tale art. 47-bis, TUIR espressamente considerata dalla Bozza della Circolare (pag. 15 della Bozza di Circolare).

Da ultimo, va considerato che la disposizione antiabuso prevista dall'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), TUIR¹ trova applicazione in contesti *cross-border* (ancorché relativi ad investimenti effettuati in Stati non-UE/SEE), per i quali trova applicazione la libertà di movimento dei capitali (art. 63, TFUE). Al riguardo, può essere notato come l'assenza della possibilità per il contribuente di produrre elementi relativi alle ragioni commerciali sottostanti alla fattispecie oggetto della disposizione antiabuso, può essere ritenuta, in linea generale, non compatibile con i consolidati principi europei applicabili nel caso di regole fiscali operative in contesti *cross-border*²³.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di espungere il paragrafo relativo alla

¹ come integrato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124.

² Causa C-196/04, *Cadbury Schweppes*, Causa C-524/04, *Test Claimants*; Causa C-28/95, *Leur-Bloem*.

³ Peraltro, il fatto che la disposizione in oggetto sia stata introdotta nel 2019, e non fossero ravvisabili alcuni precedenti normativi al riguardo, elimina in radice qualsiasi considerazione in tema di clausola di *standstill*.

impossibilità di presentare l'interpello previsto dal comma 3 dell'art. 47-bis, TUIR.

1.7 Determinazione dei redditi di capitale

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare afferma che: *“Ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il comma 4-quater all'articolo 45 del Tuir prevede che qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri (...) a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”* (pag. 18 della Bozza di Circolare).

Sul punto, la Bozza di Circolare precisa in particolare che:

- (a) la nozione di *“reddito”* rilevante ai fini della norma comprende *“ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso”* (pag. 18 e 19 della Bozza di Circolare);
- (b) il reddito prodotto dal *trust* deve essere *“determinato secondo la normativa fiscale italiana”* (pag. 19 della Bozza di Circolare).

Commenti

Con riferimento al punto *sub* (a) si ritiene opportuno che sia chiarito in modo puntuale come la nozione di *“reddito”* contenuta nella Bozza di Circolare possa conciliarsi con quanto in precedenza affermato con Risoluzione del 5 novembre 2008, n. 425/E, secondo cui quando i redditi derivanti dai beni in *trust* (fino al periodo d'imposta 2019 incluso), debbano considerarsi accumulati (*rectius*, capitalizzati) e che pertanto, in caso di successiva distribuzione, tali somme abbiano natura patrimoniale e non reddituale in capo al beneficiario.

Inoltre, appare opportuno che la circolare di prossima pubblicazione espliciti che la natura civilistica/contabile delle poste distribuite dai *trustee* di *trust* esteri opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata abbia rilevanza anche ai fini fiscali italiani. Infatti, si ritiene che i *trustee* esteri, qualora previsto dal relativo *trust deed*, abbiano la facoltà di distribuire, senza preclusioni, capitale (fino al valore dei beni apportati dal disponente e dei redditi da considerarsi capitalizzati fino al periodo d'imposta 2019 incluso) o redditi ai beneficiari del *trust* e che tale natura non sia suscettibile di riqualificazione ai fini fiscali in Italia.

Quanto al punto *sub* (b), si ritiene che il riferimento alla normativa fiscale italiana al

CHIOMENTI

fine di determinare il reddito prodotto dal *trust* debba essere espunto. Questa indicazione risulta infatti priva di fondamento normativo e non coerente a livello sistematico, posta l'assenza nelle norme in commento di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 167, comma 7, del TUIR (in materia di CFC).

Qualora l'Agenzia delle Entrate non condivida questa commento, pare opportuno specificare che al fine di rideterminare il reddito percepito dai *trust* esteri (non commerciali) opachi debba essere presa in considerazione l'intera normativa applicabile agli enti non commerciali residenti, incluse le disposizioni che prevedono la non rilevanza fiscali di determinate fattispecie, quali ad esempio i redditi diversi derivanti dalla cessione di beni immobili detenuti da più di 5 anni e i redditi diversi derivanti dalla cessione occasionale di opere d'arte.

2) Disciplina fiscale ai fini delle imposte indirette (paragrafo 3 della Bozza di Circolare)

2.1. Interazioni tra "tassazione all'entrata" e "tassazione a destinazione" ai fini dell'imposizione indiretta (i.e. imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali)

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare non fornisce chiarimenti in ordine ai *trust* istituiti sino ad oggi per i quali, in osservanza al precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate, sono state in passato versate le imposte indirette in sede di dotazione patrimoniale del *trust*, seguendo l'approccio di tassazione "all'entrata" proposto dall'Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008) *ante* recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanze nn. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020 e da ultimo nelle ordinanze nn. 16668 del 14 giugno 2021; 16372 del 10 giugno 2021; 13818 e 13819 del 20 maggio 2021 nonché nella sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021); (i.e., conseguente applicazione del principio di c.d. "tassazione in uscita").

Commenti

In ragione della durata tipicamente prolungata della "vita" dei *trust*, appare opportuno che codesta Agenzia delle Entrate possa chiarire (i) se le imposte già versate mediante approccio di tassazione "all'entrata" siano suscettibili di rimborso, chiarendo il relativo termine di decadenza, ovvero se sussistano preclusioni a tal fine (e.g., soccombenza definitiva in vertenze tributarie, cristallizzazione di avvisi di liquidazione, ecc.) e/o (ii) se, al momento dell'attribuzione finale di beni che hanno già assolto l'imposta "in

CHIOMENTI

entrata” la fattispecie impositiva possa considerarsi già “cristallizzata”, senza necessità di riliquidare le eventuali maggiori imposte dovute.

Si ritiene inoltre necessario un chiarimento circa la (ri)determinazione delle franchigie disponibili in capo ai beneficiari di *trust* che hanno scontato in passato l'imposizione “in entrata”.

2.2. Criteri di territorialità nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare non fornisce chiarimenti in relazione al momento in cui è necessario valutare la sussistenza del requisito della territorialità ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Commenti

Si ritiene necessario che la circolare di futura pubblicazione chiarisca come si declinano le regole in tema di territorialità di cui all'art. 2, Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 alla luce del nuovo orientamento afferente al momento impositivo rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, pare opportuno chiarire se ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni “in uscita” occorra prendere in considerazione (i) la residenza del disponente al momento dell'apporto di beni in *trust* ovvero al momento della distribuzione a favore dei beneficiari, nonché (ii) la localizzazione dei beni al momento dell'apporto in *trust* ovvero al momento della distribuzione ai beneficiari.

2.3. Applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni in assenza di arricchimento patrimoniale

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare non si esprime in relazione all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al caso in cui non si verifichi alcun arricchimento patrimoniale del beneficiario finale del *trust*. A titolo esemplificativo non è chiarito il trattamento applicabile ai c.d. *trust* di garanzia o liquidatori i quali, pur essendo istituiti al fine di soddisfare le pretese di taluni soggetti (*e.g.*, i creditori), non determinano un effettivo

arricchimento degli stessi, ma intendono realizzare uno specifico “scopo”.

Commenti

Alla luce del chiaro indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr. le *supra* già citate Corte di Cassazione, ordinanze nn. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020 e da ultimo nelle ordinanze nn. 16668 del 14 giugno 2021; 16372 del 10 giugno 2021; 13818 e 13819 del 20 maggio 2021 nonché nella sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021) – che subordina l’applicazione dell’imposta all’incremento patrimoniale del beneficiario – si ritiene che in tale ipotesi l’imposta non possa trovare applicazione. Si auspica perciò una conferma sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2.4. Trattamento fiscale degli impieghi del fondo in *trust* nell’interesse dei beneficiari

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare non si esprime in relazione all’eventuale rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni del sostenimento da parte del *trustee* di spese a favore dei beneficiari (*e.g.*, il sostenimento di spese da parte del *trust* e nell’interesse di questi ultimi).

Commenti

Sul punto, si ritiene opportuno chiarire che determinate donazioni o liberalità a favore dei beneficiari da parte del *trustee* (*e.g.*, spese per educazione e liberalità di modico valore di cui agli artt. 742 e 783 c.c.) non siano soggette all’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

2.5. Momento di valutazione del rapporto tra disponente e beneficiari

Contenuto della Bozza di Circolare

La Bozza di Circolare chiarisce – mantenendo ferma la precedente impostazione interpretativa – che “*ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario*” (pag. 28 della Bozza di Circolare).

Commenti

CHIOMENTI

Si ritiene opportuno che venga chiarito se, in relazione ai *trust* che hanno come beneficiari il coniuge del disponente, per la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili al momento della tassazione “in uscita” si debba avere riguardo alla situazione personale esistente al momento dell’apporto ovvero a quella esistente al momento della distribuzione in favore del (ex) coniuge-beneficiario.

3) Disciplina fiscale in materia di obblighi di monitoraggio fiscale (paragrafo 4 della Bozza di Circolare)

3.1. Obblighi di monitoraggio fiscale

Contenuto della Bozza di Circolare

Come rilevato dalla Bozza di Circolare “*La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica, in quanto, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili»*” (pag. 40 della Bozza di Circolare).

Con riferimento ai soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione a *trust* discrezionali, la Bozza di Circolare afferma che “*non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi del trust*”. Si precisa, inoltre, che “*qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust*” (pag. 41 della Bozza di Circolare).

Secondo la Bozza di Circolare, non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale i “*titolari di interessi successivi*”, salvo che “*non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”*” (pag. 41 e 42 della Bozza di Circolare).

Commenti

Si ritiene opportuno che la circolare di prossima emanazione escluda l’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari di *trust* opachi che siano meramente indicati nell’atto istitutivo pur non essendo “*individuati*” ai fini fiscali ossia,

CHIOMENTI

come precisato *inter alia* dalla Circolare 27 dicembre 2010 n. 61/E “*soggetto che esprima rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale*” e, in quanto tale “*titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata*”.

Più nel dettaglio, tale interpretazione della Bozza di Circolare conduce alla conseguenza di prevedere obblighi di monitoraggio in capo a beneficiari residenti che potrebbero essere ignari del loro *status* di beneficiari di *trust* (in quanto non hanno ancora ricevuto alcuna distribuzione) o a beneficiari di *trust* discrezionali che non riceveranno alcuna ulteriore distribuzione in futuro.

Inoltre, occorre considerare che i meccanismi in tema di scambio di informazioni (quali, ad esempio, il *Common Reporting Standard*) garantiscono già il flusso informativo a favore dell'Amministrazione finanziaria italiana concernente le movimentazioni finanziarie e le giacenze dei contribuenti (beneficiari) residenti in Italia.

In conclusione, si propone di affermare espressamente l'esclusione degli obblighi di monitoraggio in capo ai beneficiari residenti di *trust* opachi esteri e ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno menzionati nel relativo atto istitutivo poiché non “*individuati*” ai fini reddituali.

* * * *

Nel ringraziare di nuovo per l'opportunità di confronto accordata, inviamo i nostri migliori saluti.

Chiomenti

Email: tax@chiomenti.net